



Circolare informativa n. 4 del 14 gennaio 2020

NOVITA' IN TEMA DI APPALTI E SUBAPPALTI

ritenute e compensazioni: nuovi obblighi per committenti e imprese esecutrici

(Decreto collegato alla Finanziaria 2020 –D.L. n. 124/2019 conv. L. 157/2019)

Dal **1^a gennaio 2020** nuove regole in presenza di contratti di appalto, subappalto o affidamento caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera.

A chi è rivolto?

Committenti (sostituti d'imposta, residenti in Italia)

1. che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 € a un'impresa,**
2. tramite contratti di **appalto, subappalto,** affidamento a soggetti **consorzati** o rapporti negoziali comunque denominati
3. caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**
4. con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibili** in qualunque forma

Obblighi del committente e dell'impresa appaltatrice (affidataria) e subappaltatrice

1. **il COMMITTENTE deve richiedere** all'impresa appaltatrice (o affidataria) e alle imprese subappaltatrici **copia dei mod. F24** relativi al versamento delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale Irpef** trattenute dall'impresa appaltatrice (o affidataria) e dalle imprese subappaltatrici ai **lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

ATTENZIONE

L'impresa appaltatrice (o affidataria) e l'impresa subappaltatrice devono versare **le ritenute dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio** attraverso **distinti mod. F24 per ciascun committente,** sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero delle ore impiegate nell'esecuzione della commessa) **senza possibilità di compensazione!**

Il mod. F24 deve essere così compilato (Ris. A.E. 109/E del 24.12.2019):

Sezione "Contribuente"

- campo "codice fiscale" quello dell'impresa appaltatrice (o affidataria) oppure dell'impresa subappaltatrice;
- campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, ..." quello del committente
- campo "codice identificativo" il numero "09"

Detto modello sarà disponibile nel Cassetto Fiscale sia del soggetto che ha eseguito il versamento, sia del committente.

2. il COMMITTENTE deve verificare l'ammontare degli importi versati con quanto effettivamente dovuto

ATTENZIONE

L'impresa appaltatrice (o affidataria) e l'impresa subappaltatrice entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento dei mod. F24 devono trasmettere entrambe al committente (ma anche all'impresa appaltatrice per quanto riguarda le imprese subappaltatrici):

- *copia dei mod. F24*
- *elenco di tutti i lavoratori* (identificati mediante codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente. Tale elenco dovrà altresì contenere:
 - dettaglio delle *ore di lavoro prestate* da ciascun dipendente
 - ammontare della *retribuzione corrisposta* al dipendente collegata a tale prestazione
 - dettaglio delle *ritenute fiscali eseguite* nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con *separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente*

3. in caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice (o affidataria) o dell'impresa subappaltatrice:

- degli obblighi di trasmissione al committente dei mod. F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati

oppure

- degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali (in tutto o in parte)

il COMMITTENTE deve sospendere, finché perdura tale inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati a favore dell'impresa appaltatrice.

Il pagamento è sospeso fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. il COMMITTENTE deve comunicare entro 90gg all'Agenzia Entrate competente nei confronti del committente tale situazione di inadempimento!

ATTENZIONE

Nel caso in cui il committente

- non sospende il pagamento dei corrispettivi dovuti
- non effettua la comunicazione all'Agenzia Entrate

gli è irrogata una sanzione pari alla sanzione dovuta dall'impresa appaltatrice (affidataria) o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute, loro esecuzione e versamento, senza possibilità di compensazione.

E' possibile evitare questo carico di obblighi/verifiche in capo al committente/appaltatore/subappaltatore?

Sì, è possibile se e solo se l'impresa appaltatrice (o affidataria) o subappaltatrice comunichi al committente, allegando una certificazione fiscale (una sorta di Durc fiscale) rilasciata dall'Agenzia Entrate e valevole per 4 mesi dal rilascio, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- a. risultino in attività da almeno tre anni;
- b. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- c. abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- d. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione non decaduti.

Solo per le imprese appaltatrici (o affidatarie) e subappaltatrici in possesso della "Certificazione" possono utilizzare la compensazione per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'opera o servizio nel corso del contratto.

NOTA BENE

Con riferimento

*alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibili in qualunque forma***

è stato introdotto il nuovo **art. 17, co. 6, lettera a-quinquies)** del d.p.r. n. 633/72 che ne prevede l'applicazione del meccanismo del "reverse charge", **senza alcun limite di soglia** (ai soli fini iva, il reverse charge sembrerebbe applicabile quindi anche ai rapporti contrattuali inferiori a 200.000 €/annui).

Tuttavia, **ad oggi la norma non è ancora efficace, in attesa della dovuta autorizzazione UE.**

E' già stato comunque precisato che:

tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni per le quali opera lo split payment (art. 17-ter) e alle agenzie per il lavoro (agenzie di intermediazione, agenzia di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc).